

MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE COREUTICA
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA " F. CILEA" REGGIO CALABRIA
Via Giuseppe Reale Già Aschenez prol. n. 1 - 89123 Reggio Calabria
Tel. 0965 812223- Fax n 0965 499417 – e-mail: cmreggiocalabria@gmail.com –
pec: conservatoriocilea@pec.it

Prot.n. 1216/B9-c

**AL SITO WEB dell'Istituzione-
Sezione Amministrazione Trasparente-
Provvedimenti Organi indirizzo politico**

ALL' ALBO Pretorio on -line

IL PRESIDENTE

VISTO il D.P.R. 132 del 28.02.2003;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di musica "F. Cilea" di Reggio Calabria approvato con Decreto Direttoriale. n. 1516 del 15.06.2017;

VISTA la proposta di Regolamento per le elezioni del Direttore del Conservatorio approvata dal Consiglio Accademico;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.7/2020 con cui è approvato il Regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa è **adottato l'allegato "Regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti del Conservatorio di musica Francesco Cilea di Reggio Calabria"**, costituito da numero 12 articoli, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito web dell'Istituzione.

Il Presidente
F.to Prof.ssa Concetta Nicolosi

**“Regolamento per le elezioni della Consulta degli
studenti del Conservatorio di musica Francesco Cilea
di Reggio Calabria”**, composto da n 12 articoli e che
sarà adottato con Decreto del Presidente:

Art. 1

PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento viene emanato ai sensi e nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del Conservatorio.

Art. 2

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni sono indette dal Direttore almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di anticipata cessazione del Direttore in carica sono indette dal docente con maggiore anzianità di servizio di ruolo.
2. Il Decreto di indizione delle elezioni è reso pubblico mediante affissione all’Albo pretorio on line e sul sito web dell’Istituzione.
3. Il calendario delle operazioni elettorali è predisposto e approvato dal Direttore. Le operazioni di voto si dovranno svolgere nel corso di tre giorni lavorativi.

Art. 3

PRESENTAZIONE CANDIDATURE

1. Gli studenti interessati dovranno far pervenire singolarmente la propria richiesta di candidatura, sottoscritta per presentazione da almeno due studenti elettori, all’ Ufficio Protocollo del Conservatorio, corredata da un’autocertificazione attestante la qualità di studente regolarmente iscritto e frequentante il Conservatorio, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di Indizione delle Elezioni della Consulta degli Studenti.
2. Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, il candidato è tenuto, a pena di decadenza, a trasmetterla entro il termine fissato (farà fede il timbro postale di partenza) e ad anticipare gli atti spediti trasmettendone copia via fax.

Art. 4

ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo è attribuito agli studenti maggiorenni alla data di presentazione delle candidature, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che siano regolarmente iscritti:
 - a) Ai corsi delle varie Scuole del previgente ordinamento;
 - b) Ai Corsi Propedeutici;
 - c) Ai corsi di I e di II livello.
2. Il possesso dei requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato da una dichiarazione personale resa sotto forma di autocertificazione ed allegata alla richiesta di candidatura.
- 3 La segreteria studenti verificherà la sussistenza dei requisiti e, a firma del Direttore, sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Conservatorio, l’elenco dei candidati ammessi.

Art. 5

ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo è attribuito agli studenti regolarmente iscritti:
 - a) Ai corsi delle varie Scuole del previgente ordinamento;
 - b) Ai Corsi Propedeutici;
 - c) Ai corsi di I e di II livello.
2. La segreteria studenti provvederà entro 5 giorni precedenti le elezioni a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto, che, a firma del Direttore, sarà affisso all'albo del Conservatorio.
3. Eventuali errori riscontrati nell'elenco (mancata inclusione nell'elenco di un avente diritto al voto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo) sono segnalate alla direzione fino a due giorni prima della data dell'elezione. Il Direttore provvede con atto scritto alla modifica e/o integrazione dell'elenco, ove necessario.

Art. 6

SEGGIO ELETTORALE

1. Entro 5 giorni precedenti la data delle elezioni, il Direttore provvede alla nomina del seggio elettorale che sarà composto da tre studenti. Il Seggio Elettorale, all'atto del suo insediamento, nomina al suo interno un Presidente e un Segretario.
2. Tutte le operazioni elettorali saranno verbalizzate.
3. Il seggio:
 - a) garantisce la regolarità delle elezioni;
 - b) assicura la libertà e segretezza del voto;
 - c) decide sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi;
4. Il seggio predispose la scheda elettorale contenente, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati ammessi alla tornata elettorale con a fianco una casella.
5. Sono nulle le schede che rechino segni ulteriori rispetto all'espressione di voto.
6. I componenti del Seggio Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle Elezioni per componente della Consulta degli Studenti

Art. 7

OPERAZIONI DI VOTO

1. Il voto è personale, diretto e segreto, Ciascun elettore può esprimere da una a cinque preferenze.
2. A ciascun elettore è consegnata la scheda elettorale, precedentemente controfirmata dai componenti del seggio elettorale, previo accertamento dell'identità personale.
3. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza dell'espressione del voto.
4. Le preferenze saranno espresse contrassegnando esclusivamente le caselle poste a fianco dei nominativi dei candidati che si intendono votare.
5. La scheda è bianca qualora non vi sia apposto alcun segno da parte dell'elettore.
6. Le schede bianche sono voti validamente espressi; le schede nulle o i voti nulli non sono voti validamente espressi.
7. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente del seggio nell'apposita urna.

Art. 8

METODO DI ELEZIONE

1. Al primo turno elettorale le elezioni sono valide se avrà votato almeno il 50 % + 1 degli aventi diritto.
2. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
3. Nell'ipotesi di parità di preferenze prevale il candidato più giovane.
4. L'eventuale secondo turno elettorale si intende valido se vi ha partecipato il 30% degli aventi diritto.
5. In caso di perdita dello status di studente del Conservatorio, l'interessato, facente parte dell'organo collegiale, sarà surrogato col primo dei non eletti.

Art. 9

MODALITA' DI SCRUTINIO

1. Il seggio elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del turno elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale,
2. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio.
3. Il Presidente del Seggio, preso atto del risultato elettorale, procede, al termine dello scrutinio, alla proclamazione degli eletti e trasmette gli atti agli Uffici Amministrativi per la pubblicazione dei risultati all'albo pretorio on line e sul sito web dell'Istituzione.

Art. 10

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEFINITIVI DELLE ELEZIONI

1. Il Direttore in carica dispone la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito Web dell'Istituzione dei risultati delle elezioni.
2. La Consulta degli Studenti eletta viene nominata con Decreto del Direttore.

Art.11

MODALITA' DI PUBBLICITA'

Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all'albo del Conservatorio e per via telematica, sul sito internet dell'Istituzione.

Art.12

NORME TRANSITORIE E FINALI

Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche.